



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza N. 66/2020

Oggetto: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: Autorizzazione provvisoria a La Villa S.p.A. della RP denominata "La quiete" nel comune di Spotorno.

VISTI:

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27;

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 2Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il decreto legge 30 luglio 2020 n.83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020";

la delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;

L'Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19);

VISTA ALTRESI' la legge regionale 11 maggio 2017 n. 9 recante "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private";

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

RICHIAMATE in particolare:

l'Ordinanza 11 settembre 2020, n. 59 recante: "Ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative al territorio della Provincia di Spezia";

l'Ordinanza 12 settembre 2020, n. 60 recante: "Ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative al territorio della Provincia di Spezia. Modifiche non sostanziali Ordinanza n. 59/2020";

l'Ordinanza in data 23 settembre 2020 n. 63 recante: "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative al territorio del Comune di Genova e della Provincia della Spezia".

l'Ordinanza in data 26 settembre 2020 n. 64 recante: "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative al territorio della Provincia di La Spezia e proroga di misure sul territorio della Regione Liguria".

RILEVATO CHE:

il quadro epidemiologico è caratterizzato da un progressivo aumento dell'incidenza di casi di COVID-19 nei residenti della Regione Liguria - in particolare nella Provincia della Spezia e nel Comune di Genova - che si riflette con l'aumento dei ricoverati in reparti a media ed elevata intensità delle strutture ospedaliere e dalla presenza di casi senza collegamento epidemiologico noto;

in particolare allo stato preoccupa il dilagare di casi positivi dimissibili e in condizioni di stabilità clinica, ma impossibilitati nell'immediato a rientrare nelle proprie abitazioni, ostacolando un funzionale e appropriato flusso di pazienti COVID positivi che necessitano di ricovero.

per le finalità di cui al precedente alinea sono attive sul territorio della Regione Liguria 4 Aree sanitarie temporanee che, allo stato, risultano assolutamente insufficienti in relazione alle richieste che giornalmente pervengono da parte delle Aziende Sanitarie e dagli ospedali;

DATO ATTO CHE:

in esito a ricerca sul territorio di possibili strutture da finalizzare all'accoglienza di pazienti positivi come sopra delineati è stata individuata nel Comune di Savona una struttura denominata "La Riviera" di adeguate dimensioni (100 posti letto) e che soddisfa tutti i

requisiti per essere acquisita quale area sanitaria temporanea anche in considerazione della centralità della stessa rispetto alla ASL 3 e alla ASL 2;

nella struttura sopra individuata, di proprietà della Società La Villa S.p.A. e che dispone di regolare autorizzazione, sono ricoverati ad oggi n. 13 pazienti No Covid positivi nella stessa trasferiti temporaneamente in ragione di interventi di lavori di ristrutturazione in essere presso altra RP della medesima Società denominata “La quiete” nel comune di Spotorno;

in esito ad interventi di ristrutturazione eseguiti nella RP “La quiete” nella stessa sono stati allestiti rispettivamente il quarto e quinto piano dove possono essere disponibili complessivamente 25 posti letto;

Non essendo ancora ultimati i lavori al 1 piano e al piano terra della RP, La Società La Villa S.p.A. non ha potuto inoltrare al Comune di Spotorno l’istanza di autorizzazione ai sensi della L.R. 9/2017, ha tuttavia inviato al Comune stesso, in data 30 settembre 2020, la documentazione di cui all’allegato A1 della domanda di autorizzazione ai sensi della L.R. 9/2017 relativa alla sussistenza dei requisiti minimi impiantistici e strutturali, per le valutazioni di competenza ed alla quale nella presente ordinanza si fa rinvio.

CONSIDERATO CHE:

in data 1 ottobre 2020 è stato esperito presso la struttura “La Quietè” un sopralluogo congiunto Regione, Comune di Spotorno e ASL2 in ambito del quale è stato constatato lo stato degli interventi realizzati al quarto e quinto piano e la conseguente fruibilità degli spazi;

nell’ambito del sopralluogo di cui al precedente alinea sono state verificate e segnalate alla società alcuni interventi necessari al fine di poter assentire l’esercizio della struttura *de qua* ed in particolare la rimozione del cantiere in essere davanti all’ingresso della RP e alle vie di fuga;

nella medesima occasione è stata richiesta una relazione di aggiornamento ed integrazione della documentazione già inoltrata al Comune, con particolare riferimento alla sussistenza di condizioni di sicurezza e confort per gli ospiti che saranno trasferiti, non solo relativamente ai piani di nuova costruzione, ma anche rispetto al prosieguo dei lavori al primo piano e al piano terra. Tale relazione dovrà altresì descrivere, con corredo di elaborati grafici, l’adeguamento della zona d’ingresso sita al 1 piano dove sono ancora presenti interventi di ristrutturazione, e che pertanto dovrà essere dedicata ed adeguatamente isolata;

in data 5 ottobre 2020 la Società ha inoltrato n. 2 dichiarazioni del Direttore Lavori (allegate e parte integrante del presente atto) rispettivamente relative a “Accessi separati rispetto al cantiere” e “Radiatori nei bagni” dalle quali emerge l’adeguamento della zona d’ingresso sita al 1 piano dove sono ancora presenti interventi di ristrutturazione;

in data 6 ottobre 2020 la Società ha inoltrato la Revisione 5 in data 6 ottobre 2020 del Piano di emergenza e di evacuazione (All. 3) vincolante per la Società;

è fatta riserva di eventuali ulteriori e successive integrazioni;

l’azienda ha rappresentato il proprio impegno a terminare tempestivamente, entro il 31/12/2020, i lavori di ristrutturazione in atto al fine di addivenire all’autorizzazione ai sensi della L.R. 9/2017 dell’intera struttura in tempi brevi;

ATTESO CHE:

la struttura di cui infra connota delle caratteristiche per poter accogliere in sicurezza i 13 pazienti No Covid ad oggi alloggiati presso la Riviera di Savona oltre che di un ulteriore numero massimo di 10 ospiti in quanto la Società ha segnalato che alcune persone, in attesa dell’ingresso alla Riviera, hanno disdetto il posto letto occupato in altra Residenza e pertanto si trovano ad oggi in difficoltà nel reperire un’altra struttura e che le stesse

sarebbero disponibili ad accettare temporaneamente il posto c/o la RP "La Quiete"; si precisa che gli 10 ospiti oltre ai 13 attualmente alloggiati c/o la Riviera potranno essere ammessi solo garantendo il mantenimento di un numero massimo di 2 posti letto per camera e dopo l'individuazione dei locali sotto descritti;

l'infermeria e la camera ardente erano stati individuati ai piani non ancora terminati, pertanto tali locali dovranno essere necessariamente individuati al terzo e quarto piano, dove dovranno essere altresì identificate l'area buffer, come da Deliberazione del Commissario Straordinario di A.Li.S.A n° 185 del 21 maggio 2020 ed una zona da utilizzarsi come filtro, secondo le modalità ed indicazioni fornite dal RSPP della Società La Villa.

configura carattere di urgenza trasferire i 13 ospiti nella medesima struttura al fine di garantire la disponibilità de La Riviera per la fruizione della stessa quale Area Sanitaria Temporanea per l'accoglienza di pazienti positivi a bassa intensità;

differenti soluzioni non garantirebbero una adeguata fruibilità della struttura del Servizio sanitario con indubbe ricadute sulla salute pubblica;

RITENUTO:

di autorizzare la società La Villa Spa nelle more dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni - giusta deroga alla l.r. 9/2017 - ad esercire i piani quarto e quinto della struttura La quiete sita in Spotorno - Via alla Rocca 36;

di stabilire che l'autorizzazione all'esercizio di cui sopra viga:

- fino all'ottenimento dell'autorizzazione definitiva per i 13 ospiti in oggi ospitati a La Riviera;
- Fino all'ottenimento della autorizzazione definitiva e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 per gli ulteriori 10 ospiti;

di stabilire altresì che la Società la Villa S.p.A. provveda a trasmettere con cadenza mensile a Regione Liguria, al Comune di Spotorno ed alla ASL 2 un report relativo allo stato di attuazione delle attività di ristrutturazione al fine di consentire un adeguato monitoraggio.

Per le motivazioni di cui in premessa

ORDINA

1. di autorizzare la società La Villa Spa nelle more dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni - giusta deroga alla l.r. 9/2017 - ad esercire i piani quarto e quinto della struttura La quiete sita in Spotorno - Via alla Rocca 36, fatto salvo il pieno rispetto della normativa nazionale a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esercizio di cui sopra viga:
 - a) fino all'ottenimento dell'autorizzazione definitiva per i 13 ospiti in oggi ospitati a La Riviera;
 - b) Fino all'ottenimento della autorizzazione definitiva e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 per gli ulteriori 10 ospiti;
3. la società La Villa dovrà individuare l'infermeria e la camera ardente oltre che l'area buffer, come da Deliberazione del Commissario Straordinario di A.Li.S.A n° 185 del 21 maggio 2020 ed una zona da utilizzarsi come filtro, secondo le modalità ed indicazioni fornite dal RSPP della medesima società La Villa comunicando quanto precede a Regione Liguria, ALISA, ASL2 e Comune di Spotorno;

4. di stabilire che la Società la Villa S.p.A. provveda a trasmettere con cadenza mensile a Regione Liguria, ad ALISA, al Comune di Spotorno ed alla ASL 2 un report relativo allo stato di attuazione delle attività di ristrutturazione al fine di consentire un adeguato monitoraggio.

MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:

al Comune di Spotorno;
alla ASL 2;
ad ALISA;
alla Società La Villa S.p.A.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, lì 6 ottobre 2020


Giovanni Toti